

## ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “LA CASA BLU”

# STATUTO

### **PREMESSA: ASSOCIAZIONE “LA CASA BLU APS”**

1. LA CASA BLU APS, è un Ente di Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale, costituita nel rispetto del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e in particolare della normativa in materia di associazioni di promozione sociale.
2. La sua attività si ispira ai principi della Costituzione Italiana ed è posta in essere a norma della legge 106 del 6 giugno 2016, del D.Lgs n.117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. “Codice del Terzo Settore”, in particolare del Titolo V, Capo II “delle associazioni di promozione sociale”, delle norme del presente Statuto, della Legge Regionale 30 agosto 1993 n. 40 e dai principi generali dell’ordinamento giuridico.
4. LA CASA BLU APS è un’associazione non riconosciuta e ha sede legale nel Comune di VICENZA in via Luciano Gaia, 6. Il trasferimento della sede legale nell’ambito del Comune di VICENZA non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### **ARTICOLO 1 - VALORI E FINALITÀ SOCIALI**

1. LA CASA BLU APS è una libera associazione democratica, indipendente, apartitica e aconfessionale; non persegue fini di lucro e ha durata illimitata. In essa vige il principio di libera eleggibilità degli Organi, in condizione di uguaglianza e pari opportunità.
2. LA CASA BLU APS persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come oggetto lo sviluppo della persona attraverso la promozione delle forme aggregative di tutte le età attive valorizzandone la soggettività e il ruolo nella società.
3. LA CASA BLU APS si propone, inoltre, di:
  - promuovere una organizzazione economica e sociale che garantisca a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro età e condizione personale e professionale, lo sviluppo della propria personalità e la tutela della salute e della previdenza;
  - approfondire e diffondere i valori della solidarietà, della integrazione e della giustizia sociale contro la povertà, l'esclusione e la solitudine;
  - promuovere le relazioni intergenerazionali;
  - sviluppare l'integrale attuazione dei diritti costituzionali, concernenti l'uguaglianza di dignità, le pari opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione;
  - la formazione e l'aggiornamento sia professionale che culturale.

### **ARTICOLO 2 - ATTIVITÀ SOCIALI**

1. Al fine di conseguire le proprie finalità sociali, LA CASA BLU APS esercita, in via principale, una o più attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore. In particolare, svolge le seguenti attività in favore dei propri soci, e dei loro associati e familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente, anche indirettamente, dell’attività di volontariato dei propri associati:
  - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore);

- Interventi e prestazioni sanitarie (lett. b), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore);
  - Organizzare attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore);
  - Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore).
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività sopra elencate si potranno concretizzare nello svolgimento delle seguenti iniziative/interventi/azioni:
- operare per valorizzare le persone e le famiglie come nuclei fondamentali della società,
  - assistenza ai soggetti in stato di disagio, sia fisico che psicologico, per assisterli nei momenti di difficoltà,
  - collaborare ai processi di educazione e prevenzione, volte al reinserimento sociale della persona, anche attraverso la tutela dei diritti civili nei confronti dei soggetti svantaggiati,
  - provvedere ad assicurare momenti di compagnia a persone sole,
  - operare per garantire piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini e di completo sviluppo della persona,
  - operare per il superamento di tutte le forme del disagio sociale,
  - operare per ogni altro intervento di sostegno a situazioni di bisogno, compatibile con le competenze dei volontari disponibili,
  - interventi volti alla promozione e alla tutela dei corretti stili di vita, affermazione al diritto alla cultura e alle scelte educative, allo studio e alla formazione permanente,
  - supporto psicologico e psichiatrico, attraverso professionisti qualificati, per l’assistenza a persone in stato di disagio emotivo, relazionale o psichico, promuovendo percorsi di ascolto, sostegno e accompagnamento al benessere mentale.
3. LA CASA BLU APS può anche svolgere attività di:
- a. Formulazione, organizzazione, realizzazione e promozione di iniziative, attività, progetti e programmi, in proprio o con la collaborazione di altri Enti, Associazioni, Fondazioni e Organizzazioni, dell’Unione Europea, degli Stati, degli Enti Locali, delle Università, degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, e di altri organismi, pubblici e privati, italiani, comunitari ed esteri; anche in forma di stipula di contratti e convenzioni;
  - b. Collaborazione, anche in forma di convenzione, con Enti e Istituzioni pubbliche e private;
  - c. Stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;
  - d. Collaborazione con altri organismi che prevedono nel proprio Statuto attività a favore dello sviluppo sociale, civile e culturale per conseguire fini comuni.
4. LA CASA BLU APS può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. La loro individuazione è operata dall’organo di amministrazione che ne documenta il carattere secondario e strumentale nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione.
5. LA CASA BLU APS può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore,

impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo.

6. LA CASA BLU APS può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 del D.Lgs 117/2017.

### **ARTICOLO 3 – SOCI**

1. Tutte le persone fisiche possono associarsi a LA CASA BLU APS, senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, ne accettino le finalità e gli scopi, si impegnino a partecipare alle attività sociali e a osservare lo Statuto, l'eventuale Regolamento e le delibere degli Organi Sociali. Per gli aspiranti associati minori di età la domanda dev'essere presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
2. È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di suoi componenti da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego deve essere comunicato all'interessato; in caso contrario il silenzio vale come assenso.
3. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà, entro 60 giorni dalla comunicazione di diniego, presentare ricorso su cui si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.
4. L'adesione a LA CASA BLU APS è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso, esclusione e decadenza per morosità, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
5. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità previste dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento.
6. La quota associativa ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
7. L'importo della quota associativa è determinato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
8. I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Gli stessi devono, inoltre, partecipare, secondo le proprie possibilità, al perseguimento e al raggiungimento dei fini istituzionali de LA CASA BLU APS.
9. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

### **ARTICOLO 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI**

1. I soci de LA CASA BLU APS hanno diritto, nel rispetto delle modalità previste: a) di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse da LA CASA BLU APS; b) di essere informati sulle attività de LA CASA BLU APS e controllarne l'andamento; c) di prendere parte e votare alle Assemblee; d) di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali; e) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; f) di promuovere e organizzare attività rispondenti alle finalità sociali.
2. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con l'adesione e con il versamento delle quote associative. I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare e votare alle

riunioni dell'Assemblea dei Soci, né prendere parte all'attività dell'Associazione LA CASA BLU APS. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

3. I soci di LA CASA BLU APS sono tenuti alla conoscenza e al rispetto delle norme del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il termine stabilito o al momento dell'adesione e al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 5 – VOLONTARIO E ATTIVITÀ' DI VOLONTARIATO**

1. Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
4. I volontari che prestano attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs 117/2017 e sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs 117/2017.

#### **ARTICOLO 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

1. La qualifica di Socio si perde per:
  - a) recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  - b) decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
  - c) esclusione che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo qualora venga constatato:
    - i. un comportamento contrastante con le norme di legge, con il Codice Penale con le finalità e i principi dell'Associazione LA CASA BLU APS, l'inosservanza del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi statuari;
    - ii. l'inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto e dall'eventuale Regolamento e dalle delibere assunte dagli Organi Sociali.
2. La perdita della qualifica di associato prevede l'immediata decadenza da qualunque carica associativa.
3. Le procedure della sospensione e dell'esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate dall'eventuale Regolamento.
4. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio de LA CASA BLU APS.

#### **ARTICOLO 7 - ORGANI SOCIALI**

1. Sono Organi dell'Associazione LA CASA BLU APS:
  - L'Assemblea dei Soci;
  - Il Consiglio Direttivo;
  - Il Presidente e il Vice Presidente;



- L'Organo di Controllo (da nominarsi qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o comunque al verificarsi delle condizioni di legge).
2. La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in quattro anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.
  3. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i rappresentanti dei soci in regola con il versamento delle quote associative e che abbiano compiuto il 18° anno di età.
  4. Non può essere nominato componente degli organi de LA CASA BLU APS, e se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
  5. Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione, nel caso, di quelli di cui all'articolo 30, comma 5, del D.Lgs. 117/2017, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, e di quelli di cui all'art. 31 D.lgs. 117/2017.
  6. I componenti degli Organi Sociali di LA CASA BLU APS hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge e ai fini dello svolgimento della funzione.
  7. Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

#### **ARTICOLO 8 – LIBRI SOCIALI**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, e dell'organo di controllo;
4. il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.


#### **ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

1. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo programmatico di LA CASA BLU APS.
2. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci in regola con la domanda di iscrizione e il versamento delle quote sociali per l'anno in corso.
3. L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario.
4. Le riunioni sono convocate dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec, sms).

5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 25% dei componenti l'Assemblea dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità di cui al precedente comma 4.
6. L'Assemblea Ordinaria dei Soci è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente; essa è pure regolarmente costituita in seconda convocazione, da tenersi in diverso giorno, con qualsiasi numero dei soci presenti.
7. Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria si vedano i successivi articoli 21 (Modifiche allo Statuto) e 22 (Scioglimento).
8. Ciascun componente l'Assemblea dei Soci può essere portatore sino ad un massimo di tre deleghe qualora il numero totale dei Soci sia inferiore a cinquecento e di cinque deleghe qualora il numero totale dei Soci sia superiore a cinquecento.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 21 (Modifiche allo Statuto) e 22 (Scioglimento).
10. Le votazioni sono palesi; esse sono a scrutinio segreto se viene richiesto da almeno un decimo dei presenti. Per le cariche sociali si procederà con la votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età. Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
11. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata dai convenuti all'assemblea stessa.
12. L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:
  - a. Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
  - b. Eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del suo numero;
  - c. Eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Controllo;
  - d. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  - e. Stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura della quota sociale dovuta dai soci;
  - f. Approvare il bilancio consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, l'eventuale bilancio sociale nonché, eventualmente, il bilancio preventivo;
  - g. Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dello Statuto;
  - h. Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sullo scioglimento dell'Associazione;
  - i. Deliberare su quant'altro demandate dalla Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
13. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede de LA CASA BLU APS, in libera visione a tutti i soci.

#### **ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di direzione de LA CASA BLU APS e compie tutti gli atti consequenziali ed inerenti all'espletamento di tale funzione.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari minimo di 5 ad un numero massimo di 11 componenti eletti dall'Assemblea di Soci al proprio interno.
3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.



4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma quattro volte all'anno dal Presidente stesso e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec, sms). La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 40% dei suoi componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione con le stesse sopra indicate modalità,
5. Le riunioni sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.
6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
  - a. nominare al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente;
  - b. Coordinare i lavori e l'azione de LA CASA BLU APS e adottare tutti gli atti necessari per il perseguimento delle finalità sociali, in coerenza con il programma approvato dall'Assemblea dei Soci;
  - c. Proporre all'Assemblea dei Soci i programmi di attività e le altre iniziative di LA CASA BLU APS e vigilare sulla loro realizzazione;
  - d. Deliberare eventuali modifiche allo Statuto de LA CASA BLU APS da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
  - e. Predisporre il progetto dei bilanci consuntivo ed eventualmente preventivo e del bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
  - f. Nominare al proprio interno il Vicepresidente e il Segretario;
  - g. Deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
  - h. Assumere collaboratori e stipulare contratti e convenzioni di cui all'articolo 56 del Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/2017;
  - i. Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  - j. Deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.
7. In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più membri del Consiglio Direttivo o nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, l'Assemblea provvede ad eleggere i nuovi componenti del Consiglio Direttivo, che scadranno assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. L'intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso vi sia situazione vacante in contemporanea di più della metà dei propri componenti.
8. Il funzionamento del Consiglio Direttivo può essere disciplinato da un Regolamento dallo stesso adottato.

#### **ARTICOLO 11 - IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente ha la rappresentanza de LA CASA BLU APS e la dirige in base agli orientamenti ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale de LA CASA BLU APS con facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Direttivo.
3. Presiede alla direzione de LA CASA BLU APS e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione de LA CASA BLU APS e per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali.
4. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni;
5. Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro degli associati; il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali e il registro dei volontari.
6. In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
7. In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente o dal componente del Consiglio Direttivo anagraficamente più anziano.

#### **ARTICOLO 12. — IL SEGRETARIO**

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno, su indicazione del Presidente;
2. Sono compiti del Segretario:
  - a. Provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;
  - b. Provvedere al disbrigo della corrispondenza;
  - b. Assumersi la responsabilità della relazione e della conservazione dei verbali delle riunioni delle Assemblee dei Soci, del Consiglio direttivo e dell'Organo di Controllo;
  - c. Predisporre lo schema o bozza del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio preventivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo nei tempi e nei modi dallo stesso previsti;
  - d. Provvedere alla tenuta dei registri e delle contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle uscite con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti e di coloro ai quali è stata effettuata l'erogazione;
  - e. Provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, relative alla normale attività dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 13 – ORGANO DI CONTROLLO**

1. L'Organo di Controllo è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o comunque nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, in applicazione degli artt. 2397 e 2399 c.c.
2. L'Organo di Controllo è formato da 3 membri di cui uno, con le funzioni di Presidente, dovrà essere scelto, qualora ricorrano gli estremi di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Ove si renda vacante la carica di Presidente, l'Assemblea dei Soci, nella prima riunione utile, provvede alla nuova elezione. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un componente, il Consiglio Direttivo provvede all'integrazione del Collegio medesimo sottoponendone la nomina alla ratifica della prima Assemblea dei Soci. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.
4. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.



5. L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, controlla la gestione amministrativa e il patrimonio de LA CASA BLU APS, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea dei Soci con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i componenti.
6. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
7. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.
8. I componenti dell'Organo di Controllo possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Presidente de LA CASA BLU APS notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
9. La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualunque altra carica all'interno de LA CASA BLU APS.
10. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
11. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti all'art. 31 del D.Lgs. 117/17, la revisione legale dei conti, nel qual caso tutti i componenti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **ARTICOLO 14 - INCOMPATIBILITÀ**

1. Il Presidente di LA CASA BLU APS è incompatibile:
  - a) con responsabilità di governo a tutti i livelli; con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali, aree metropolitane e dei Comuni;
  - b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza: - ai Consigli e ai Comitati di pari livello o livello superiore; - alle Direzioni e agli organi esecutivi a tutti i livelli;
  - c) nell'ambito sindacale con responsabilità nelle Segreterie Confederali e nelle Segreterie di Federazione a qualsiasi livello.
2. Le suddette incompatibilità sono operanti dal momento in cui si verificano. Non sono ammesse deroghe e la decadenza dagli organi de LA CASA BLU APS è immediata nel momento in cui si verificano.

#### **ARTICOLO 15 - PATRIMONIO**

1. Il patrimonio de LA CASA BLU APS - costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti a LA CASA BLU APS nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È fatto divieto a LA CASA BLU APS di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **ARTICOLO 16 - RISORSE ECONOMICHE**

LA CASA BLU APS trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) Quote associative;
- b) Contributi dei soci;
- c) Contributi dai privati;
- d) Contributi dallo Stato, da Enti, da Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- e) Contributi da organismi internazionali;
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d'inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità derivanti dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati a LA CASA BLU APS nei termini di legge;
- h) Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- i) Ogni altra entrata ammessa dalla legge 106/2016, del Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni;


## **ARTICOLO 17 - BILANCIO CONSUNTIVO**

1. Il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo sono riferiti al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
2. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa salvo i casi previsti dall'art. 13 comma 1 e dall'art. 14 D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117. All'Assemblea dei Soci viene presentato anche l'eventuale bilancio preventivo dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione dell'Organo di Controllo, se nominato, almeno 15 giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea dei Soci.
4. Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione presso la sede de LA CASA BLU APS almeno 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea dei Soci e potrà essere consultato da ogni socio;
5. LA CASA BLU APS ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

## **ARTICOLO 18 – CONVENZIONI**

1. Le convenzioni tra L'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo de LA CASA BLU APS che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede de LA CASA BLU APS.

## **ARTICOLO 19 – PERSONALE RETRIBUITO**



1. L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.
2. I rapporti tra l'organizzazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale apposito regolamento adottato da LA CASA BLU APS.

#### **ARTICOLO 20 - MODIFICHE ALLO STATUTO**

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea Straordinaria dei Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno il 25 % dei componenti dell'Assemblea dei Soci.
2. L'Assemblea Straordinaria dei Soci che delibera le modifiche allo Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti dell'Assemblea dei Soci e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

#### **ARTICOLO 21 - SCIoglimento**

1. Per deliberare lo scioglimento di LA CASA BLU APS e la devoluzione del patrimonio occorre presenza e voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, maggioranza inderogabile. Con la stessa delibera, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o di più liquidatori.
2. All'atto dello scioglimento, è fatto l'obbligo a LA CASA BLU APS di devolvere il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti di terzo settore operanti in analoghi settori secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Legge, in particolare dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

#### **ARTICOLO 22 – NORME TRANSITORIE**

1. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

#### **ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore, alle norme vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

